

Ruolo generale n. 157 Anno 2020

Contro:

Oggetto: **estensione di fallimento**

G. rel. dr. Enrico Quaranta

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - dr. Enrico QUARANTA     | - Presidente - relatore - |
| - dr.ssa Valeria CASTALDO | - Giudice –               |
| - dr.ssa Marta SODANO     | - Giudice -               |

a scioglimento della riserva assunta l'11.6.2024 ed all'esito della camera di consiglio del 25.6.2024 ha pronunciato

la seguente

**SENTENZA**

**tra**

nata a  
, residente in

**- ricorrente –**

**E**

nato a

, rapp.to e difeso,



- resistente -

### Fatto

Con ricorso depositato il 30.9.2020 esponeva:

- che con sentenza n. 46/2016, il Tribunale di S. Maria C.V. dichiarava il fallimento della ditta individuale “ ” su ricorso della e della ;
- che su istanza del curatore del fallimento “ ”, dr. Antonio Ricciardi, con sentenza n. 43/2017 il Tribunale di Santa Maria C.V. dichiarava il fallimento della sdf tra ricorrente e , nonché di quest’ultima in proprio quale socio illimitatamente responsabile;
- che nonostante le svariate richieste da ella formulate, il curatore viceversa non prendeva in considerazione di presentare istanza di estensione di fallimento anche a carico di , nonostante la copiosa documentazione in suo possesso da cui emergeva che questi era altro socio occulto della compagine;
- che in particolare il curatore riteneva non sussistessero indizi gravi, precisi e concordanti per procedere nei sensi richiesti, stante la stringenza degli elementi necessari al riguardo secondo quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza, versando in ipotesi in cui – all’epoca dei fatti – tra la ed il intercorreva rapporto di coniugio.

Ciò posto, la ricorrente richiamava a supporto le emergenze delle dichiarazioni rese da alcuni informatori in un procedimento possessorio n. 9534/2015 presso l’intestato Tribunale, nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso e da , nell’ambito del procedimento penale n. 4834/2016 RGR mod. 21 corrente presso la Procura della



Repubblica dell'intestato Tribunale e, infine, dell'informativa redatta dalla GdF di Caserta nell'ambito di quest'ultimo provvedimento, tutte coerenti nell'individuare nel \_\_\_\_\_ il gestore di fatto della ditta fallita.

Pertanto invocava dichiararsi il fallimento di \_\_\_\_\_ in estensione ex art. 147 l.f., in quanto socio illimitatamente responsabile della citata sdf.

Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati ex art. 15 l.f. presso la casa comunale della residenza del convenuto che, tuttavia, rimaneva contumace.

Di seguito il Tribunale, rilevato:

a) che la presente procedura atteneva all'eventuale estensione del fallimento corrente ai danni di \_\_\_\_\_, a sua volta oggetto di domanda di revocazione ex artt. 395, nn. 1 e 3 cpc pendente dinanzi allo stesso Ufficio (RG 4137/2019); b) che, quindi, con la domanda qui formulata si richiedeva apertura di fallimento discendente ex art. 147, comma 4, lf da quello pendente a carico della ricorrente, che appariva sub giudice; c) che la decisione sulla presente istanza si trovava allora in rapporto di dipendenza rispetto alla situazione pregiudicante, costituita dalla conferma del fallimento di \_\_\_\_\_,

con decreto del 20.7.22 sospendeva il giudizio sino all'esito di quello pregiudicante.

Con successivo decreto il Tribunale, dato atto del rigetto della domanda di revocazione, disponeva la prosecuzione del procedimento e l'audizione del curatore fallimentare.

Infine, con sentenza del 13.7.2023 il Tribunale accoglieva il ricorso, così disponendo: *“dichiara esteso il fallimento della **S.d.f. tra** \_\_\_\_\_ e*

*aperto con sentenza del 21.6.2017, al*

*, nato a*

*quale socio illimitatamente tenuto della compagine”*

Con istanza denominata di **“DI RIMESSIONE PER RINNOVAZIONE ATTI NULLI”** depositata il 5.1.24 l'originaria ricorrente esponeva:

-che con ricorso del 31.08.23 \_\_\_\_\_ proponeva reclamo avverso alla citata sentenza, deducendo in linea preliminare la nullità della



notifica del ricorso per estensione per commisto violato disposto di cui all'art. 15 L.F. e di cui all'art. 140 cpc;

- che ella ivi si costituiva resistendo al gravame;

- che, contumace il curatore, il giudizio veniva definito dalla CdA di Napoli, con sentenza n. 5479/23 del 22/10/23 così statuente: *“PTM Dichiaro la nullità e quindi revoca la sentenza dichiarativa di fallimento reclamata, pronunciata a carico di \_\_\_\_\_ in estensione*

*ex art. 147 L.F. del fallimento S.D.F. tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, già aperto con sentenza del 21.06.17 quale suo socio illimitatamente responsabile; per l'effetto dispone rimessione degli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione degli atti nulli e il nuovo esame del merito”.*

Quindi formulava richiesta *“di rinnovazione degli atti dichiarati nulli per vizio di notifica dal giudice reclamato con idonea fissazione di udienza e termini congrui per la notifica al \_\_\_\_\_ ai fini di dichiarazione di estensione ex art. 147 L.F. in danno di \_\_\_\_\_ (C.F.*

*\_\_\_\_\_ ) del fallimento S.D.F. tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, già aperto con sentenza 21.06.17 quale socio illimitatamente responsabile della compagine societaria \_\_\_\_\_”.*

A fronte di tale istanza, con decreto del 22.1.2024 il Tribunale così disponeva: *“ritenuto, in altri termini, che la rinnovazione degli atti di cui in premessa possa avvenire per effetto della eventuale prosecuzione del giudizio ex artt. 15, 147 l.f., fattispecie che a su volta presuppone un'istanza di riassunzione del processo nella forme di cui all'art. 125 cpc e nel termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza; rilevato che l'istanza in esame, da indirizzare comunque al Tribunale, non riveste la forma ed il contenuto così richiesti P.T.M. Rigetta allo stato l'istanza ;riservato ogni ulteriore provvedimento al deposito eventuale del ricorso per riassunzione di cui in parte motiva”.*

Depositato dalla \_\_\_\_\_ successivamente ricorso in riassunzione redatto nelle forme di rito, il Tribunale: convocava il debitore e parte ricorrente innanzi al Collegio per l'udienza istruttoria dell'11/06/2024; disponeva che il ricorso, unitamente al presente decreto, venisse notificato a cura di parte ricorrente entro i 15 giorni precedenti l'udienza; concedeva alle parti termine sino a 5 gg prima dell'udienza per il deposito di note.



Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ e deduceva:

- l'Inammissibilità della domanda di estensione del fallimento per difetto di legittimazione della parte istante nonché per decorrenza del termine di cui al 2 comma art. 147. L.F..

- l'inesistenza dei presupposti per la qualifica postulata di socio occulto della sdf.

Chiedeva quindi il rigetto della domanda di estensione del fallimento, a spese vinte.

All'udienza dell'11.6.24 le parti verbalizzavano come segue:

*“È presente per la ricorrente l'avv. Casertano in uno alla signora \_\_\_\_\_ che si riporta ad atti e scritti già nel fascicolo rinnovato di cui chiede accoglimento. Sugli scritti avversi: 1) Circa l'inammissibilità della domanda ci si riporta al dettato sul punto della sentenza n. 47/23 dopo esauriente alligazione istruttoria. Parte \_\_\_\_\_ al fine di paralizzare la domanda rinnovata oscilla infatti tra la posizione di socio occulto e quella di socio di fatto per arginare la pronuncia dietro la tardività ex art. 147 l.f. Valga sul punto allora la esauriente valutazione di ammissibilità prima e di fondatezza poi della domanda di estensione del fallimento in danno del giusta sentenza richiamata affatto scalfita da riferimenti giurisprudenziali inaffidenti, a fronte della quale, mancando esplicita difesa e resistenza si consolida giudicato sostanziale; 2) Prive di pregio in ogni caso alligazioni di atti di giudizi involgenti terzi e censure ultronee su dichiarazioni di soggetti pur travolti dalle indagini della GDF che si rammenta, nonostante la non procedibilità penale, sono ritenute valide ammissibili veridiche e rilevanti ai fini di convincimento giudiziale in uno al corposo fascicolo del fallimento, portato avanti ai fini indagativi e di estensione in danno dalla sola (sul punto dichiarazione confessoria ex art.2735 cc del \_\_\_\_\_ innanzi ai Carabinieri di Casagiove 1.02.16, sommarie informazioni rese dallo stesso alla Compagnia di Caserta della GDF 10.10.16 in cui esso dichiara che i soldi per l'acquisto dell'attività fallita sono stati presi dalla \_\_\_\_\_ di cui all'epoca la \_\_\_\_\_ era amministratore, testimonianza 5.05.16 NRG 9534/15, IV Sez., Trib. S.M.C.V.). Esso \_\_\_\_\_ si inerpica in valutazioni soffuse sulla veridicità*



*(ergo verisimiglianza) dell'istruttoria compiuta in suo danno dal Tribunale tutta valutabile ai fini del convincimento giudiziale - CFR sentenza 44/23) al pari dei riferimenti istruttori certi ed alligati documentali, delle dichiarazioni fidefacenti dello stesso e di terzi falliti con alligazioni di giudizi versati; 3) Solo per scrupolo ritenendo defatigatoria una indicazione di disconoscimento e ritrattazione ora per allora di dichiarazioni fidefacenti raccolte in giudizi ed attività istruttorie si rammenta che le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti di polizia giudiziaria trasmessi dalla Guardia di finanza, le intercettazioni telefoniche e le rogatorie disposte in sede penale, come ogni atto legittimamente assunto in sede penale, se contenuti nel processo verbale di constatazione, notificato al privato e richiamato nell'avviso, o trascritti essenzialmente nello stesso verbale costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. (Cass. Sezione V, Sentenza n. 4306 del 23/02/2010). (Cass. n. 22616/2014); 4) Circa la tendenza del al mendacio si rammenta la sentenza n. 2840/21, Tribunale di Santa Maria C.V., II Sezione monocratica, Dott. Stravino, di condanna del per il reato ex art. 368 cp per aver presentato denuncia ex art. 646 cp in danno della sapendola innocente. Giova ai fini del contendere, per il corretto inquadramento della personalità del e della fidefacenza delle sue dichiarazioni di continua simulazione di reato altrui stigmatizzare che la condanna per calunnia su proposta del P.M. ha origine dalla querela presentata dal in data 18.01.16 allorquando lo stesso denunciava la moglie adducendo di aver saputo in data 13.01.16 che la stessa aveva venduto a sua insaputa il locale bar tabacchi in Casagiove alla Via Libertà 26; 5) Inaffidente peraltro l'erroneo riferimento al valore confessorio di giudizi possessori versati in atti coinvolgenti peraltro terzi (pur falliti nella stessa procedura) a fronte dei quali a ben vedere la portata del dichiarato di essa dell'epoca circa la titolarità dell'azienda in nulla mostra valore confessorio nel presente giudizio limitandosi ivi ad uno stato di fatto prima facie ( Cass. Sezione Un. 15169 del 2010; conf. Cass. 23155 del 2014; Cass. 76 del 2010; Cass. n. 19354 del*



2005) di poi travolto dall'accertamento del giudice del fallimento . Trattasi in ogni caso di attività possessoria non avente ragione di giudicato alcuno ma valenza inter partes limitata a quella fase, liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 29316/2008); 5) si insiste nell'accoglimento della domanda

Per la parte resistente l'avv. Dario BELLOCCHIO anche per delega dell'Avv. OSVALDO BELLOCCHIO il quale impugna le difese avverse e si riporta alla nota difensiva”.

Il Tribunale nel contesto riservava la decisione.

### **Diritto**

Va premesso, in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza (Cass. civ. Sez. I Ord., 08/02/2019, n. 3861; Cass. n. 18339/2015, Cass. n. 25218/2013).

In particolare, si assume che non osti a tale conclusione neppure la circostanza che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare sia addirittura inesistente e non nulla – ovvero ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 21219/2016) - in considerazione delle peculiari modalità con cui il giudizio prefallimentare ha avvio.

A tal proposito la Suprema Corte ha affermato “ *In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus tipica dei giudizi iniziati con ricorso (si vedano in questo senso*



*Cass. n. 20757/2014, Cass. n. 12353/2014). Occorre perciò valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa. Il collegio del reclamo, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell'edictio actionis con il deposito dello stesso, ben può quindi dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice” ( Cass. civ. Sez. I Ord., 08/02/2019, n. 3861),*

Il Collegio ritiene condivisibile l'esposto percorso argomentativo, invero divenuto pacifico, giacché fondato sulla specificità del giudizio pre fallimentare, sulla sua natura di procedimento introdotto con ricorso, sulla competenza per materia del tribunale fallimentare ad esaminarne il merito a contraddittorio pieno e sulla conseguente necessità di assicurare, in ipotesi di vizi processuali di prime cure, la rinnovazione degli atti davanti al primo giudice.

In tal modo, inoltre, v'è che viene compiutamente tutelata la possibilità delle parti di fruire compiutamente dei diversi gradi di giudizio per far valere le proprie ragioni.

Per altro verso, appare opportuno rimarcare come l'orientamento esaminato debba ricevere continuità anche in virtù della chiave interpretativa offerta dal codice della crisi che, memore appunto dell'interpretazione di legittimità richiamata, ha omesso di declinare in diverso modo il rapporto tra tribunale della liquidazione giudiziale e corte d'appello in ipotesi di reclamo accolto per questioni processuali ai sensi dell'art.51, co 2, n.. 14 CCII.

Ed invero ritiene il Collegio che vada valorizzato il silenzio del legislatore serbato sul punto, laddove il codice si è viceversa correttamente premurato di chiarire piuttosto il carattere immediatamente esecutivo della sentenza che accoglie il reclamo e di regolare gli effetti conseguenti a detta pronunzia ai sensi dell'art. 53 CCII, lasciando intatta la possibilità di una decisione che rimetta al primo giudice il riesame del merito una volta che sia correttamente instaurato il contraddittorio.





Pertanto, a seguito della decisione della Corte d'Appello di Napoli e della successiva riassunzione del procedimento, spetta qui al Tribunale di esaminare nuovamente il merito della lite.

Ciò posto, in ragione delle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, va innanzitutto chiarito che la disciplina di cui all'art. [147, co. 5, l.f.](#), trova sicura applicazione quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti (Cass. n. 366 del 2021, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.).

Il caso regolato da tale norma va quindi distinto da quello disciplinato all'art. 147, co. 4, l.f. che riguarda ipotesi di successiva emersione di soci occulti di società palese.

Nella fattispecie in esame la ricorrente, imprenditore individuale fallito *ab initio* e poi, per effetto della sentenza emessa ex art. 147, co. 5, quale socio della sdf tra la predetta e \_\_\_\_\_, ha inteso sollecitare l'accertamento della partecipazione quale ulteriore socio di fatto di tale compagine - astrattamente sussistente a condizione della dimostrazione dei relativi presupposti costitutivi, vale a dire, secondo la definizione fornita [dall'art. 2247 c.c.](#), l'esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'impiego di un fondo comune formato dagli apporti dei soci, e la programmata partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali: e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.) – di \_\_\_\_\_.

Ebbene, va anzitutto ricordato che i soci possono essere dichiarati falliti in estensione di quello della società di fatto dopo che di questa siano accertata i suoi elementi costitutivi e lo status di soggetto imprenditore insolvente"; ciò tanto "ai sensi dell'art. [147, 1° comma, l.f.](#)" (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016), quanto a norma dell'art. [147, comma 5°, l.f.](#) (così Cass. ord., n. 204 del 2024).

In applicazione del principio appena espresso e dell'esistenza nella



circostanza di un pregresso accertamento dell'esistenza di una sdf insolvente, intervenuto con la sentenza n. 43/2017 del Tribunale ( emessa come visto, a carico della sdf tra e ), deriva che l'indagine possa e debba qui concentrarsi sulla sola dedotta partecipazione all'ente anche da parte del .

Tanto precisato, sia ai sensi dell'art. 147. co. 5 l.f. - che nella sua declinazione letterale afferma *“Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”* - che dell'art. 147, co. 4 l.f., norma richiamata dalla prima e che tra i legittimati alla domanda d'estensione del fallimento colloca anche il socio fallito, è indubbio ricorra la legittimazione al ricorso della .

Ella infatti riveste, come richiesto dal combinato disposto delle disposizioni appena citate, la qualifica di socio fallito della predetta sdf.

Ne consegue che la prima delle questioni preliminari sollevate al riguardo dal resistente, volta a denegare appunto tale legittimazione, risulti totalmente infondata.

Quanto alla seconda eccezione articolata dal , a proposito della postulata decadenza dall'azione ex art. 147, co. 5 per decorrenza del termine annuale dalla prima dichiarazione di fallimento, va rilevato :

a) in linea generale che *“Il termine annuale previsto dall'art. [147, comma 2, l.fall.](#), oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre, pertanto, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, solo dalla diretta iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l'interesse) nel registro delle imprese (e non dalla rispettiva emergenza da atti altrimenti iscritti) dei singoli fatti che, come il decesso, determinano, al pari dell'esclusione e del recesso, la perdita, a norma degli artt. 2284 ss. c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile”* (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 05/12/2023) 27-12-2023, n. 35955);

b) che nello specifico *“L'esteriorizzazione del vincolo sociale - ossia*



*l'idoneità della condotta ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza di una società (cfr. ex multis, Cass. 14580/2010, 27088/2008, 1127/2006, 11957/2003, 8187/1997, 1573/1984, 3829/1983, 6471/1982, 6397/1981) - rilevante nei rapporti esterni ed idoneo a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi [dell'art. 2297 c.c.](#) e quindi anche ai fini della estensione del fallimento [L. Fall.](#), ex art. 147 (Cass. 4529/2008, 11491/2004), è però fenomeno concettualmente distinto dall'esistenza di una società di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede "una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi" (Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 25/03/2021) 13-09-2021, n. 24633; Cass. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020);*

c) ancora, che *"Il fallimento della società di persone non provoca lo scioglimento del vincolo sociale, mentre l'esclusione di diritto del socio dichiarato fallito, posta [dall'art. 2288 c.c.](#) ed applicabile alla s.d.f. ex [art. 2297 c.c.](#), mira alla preservazione della società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio, non operando invece quando il fallimento individuale non avvenga per proprio titolo ma sia solo la immediata conseguenza di quello della società stessa, cioè l'esito della responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni della società. Ciò implica che nel dichiarare il fallimento in estensione di un socio come socio di fatto di una s.d.f., la pronuncia, anche ai sensi degli interventi della Corte Costituzionale nn. 66/1999 e 319/2000, non trova limiti nel passaggio di un anno di tempo dalla dichiarazione già avvenuta del fallimento sociale. Non si applica dunque a tale fallimento per ripercussione lo speciale regime eccezionale di cui all'art. [10 l. fall.](#) - [R.D. n. 267/1942](#) ( Cass. civ. Sez. I Sent., 01/07/2008, n. 17953).*

Dalle pronunzie richiamate emerge la necessità primaria avvertita dall'ordinamento di salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici, a cui



presidio è posta la pubblicità del registro delle imprese.

E' evidente, a tal ultimo proposito e per quanto qui rileva, che il regime pubblicitario attenga alle società regolari e palesi, non certo alle società apparenti, occulte e di fatto.

Precipitato delle superiori affermazioni è che anche per il caso del rapporto societario di fatto od occulto non possa ricorrere alcuna formale esteriorizzazione del vincolo di appartenenza all'ente e del suo eventuale scioglimento evincibile dal registro delle imprese.

Le conclusioni raggiunte risultano confermate dalla giurisprudenza di legittimità, ove afferma che in ogni caso *“in ipotesi di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. [10 l.fall.](#), in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce* (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/03/2021, n. 6029 (rv. 660744-01).

La giurisprudenza appena richiamata, del resto, si aggancia anche a quella conforme della Corte Costituzionale - per la quale è manifestamente infondata *“la questione di legittimità costituzionale dell'art. [147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), sollevata, in riferimento [all'art. 3 della Costituzione](#), nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società di persone, per la dichiarazione di fallimento in estensione del **socio occulto** o apparente, illimitatamente responsabile. Infatti, il sistema delle norme relative alle società (libro V del codice civile), prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende (siano esse societarie o personali) conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, non consente alcuna comparazione tra la situazione denunciata e quelle, del tutto diverse, concernenti l'imprenditore individuale, cessato o defunto, i soci di società cancellata dal registro delle imprese, il socio palese, receduto o escluso”* (Corte cost. Ord., 04/02/2003, n. 36 (pd. 27546) -

Nondimeno, ed è questo il caso che interessa, il fallimento della società di persone – anche irregolare – come visto non determina lo scioglimento del



rapporto societario, ipotesi relegata piuttosto al caso dell'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito personalmente [ex art. 2288 c.c.](#), con disciplina applicabile alla s.d.f. ex [art. 2297 c.c.](#).

Pertanto, diversamente da quanto eccepito dal resistente, non ricorre sub specie alcuna preclusione temporale al fallimento del \_\_\_\_\_, seppure sia ampiamente spirato il termine annuale sia dalla dichiarazione di fallimento di \_\_\_\_\_ e sia di quello della SdF tra la predetta e \_\_\_\_\_.

Passando al merito della vicenda, sussiste rapporto societario di fatto tutte le volte in cui il presunto socio, pur non avendo stipulato alcun espresso accordo con gli altri membri della compagine né risultando far parte di essa in base alle emergenze dei registri camerali, previo conferimento di beni all'impresa, partecipi all'alea relativa ai guadagni ed alle perdite della medesima e manifesti l'intenzione di vincolarsi allo svolgimento di attività comune, strumentale al raggiungimento degli scopi sociali ( v., sul concetto di società di fatto, richiamabile in specie: Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 25/03/2021) 13-09-2021, n. 24633; Cass. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020; Cass. civ. 10 agosto 1990, n. 8154, in il Fallimento 1991, 239; Cass. 17 ottobre 1986, n. 6087, in Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 10; App. Bari 18 ottobre 1984, in Giur. comm. 1985, II, 227; App. Bologna 9 giugno 1981, ivi, 1982, II, 205).

Si deve ulteriormente rammentare che l'assenza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare, non impedisce l'accertamento, *aliunde*, della esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale nonché l'esistenza di una "*affectio societatis*", potendo legittimamente desumersi tale rapporto sociale dai comportamenti tenuti, anche nei confronti dei terzi, da ciascuno dei soci nell'esercizio collettivo dell'impresa. ( in termini, Cass. civ., Sez.I, 29/08/1997, n.8187, D'Alba C. D'Alba, in Mass. Giur. It., 1997).

Occorre aggiungere infine, che ove si discuta di società di fatto che si assuma intercorrere tra soggetti legati da stretti vincoli familiari, la prova della



esteriorizzazione del vincolo societario, necessaria e sufficiente per poter considerare esistente la società, deve essere rigorosa, e basarsi effettivamente su circostanze concludenti idonee ad escludere che l'intervento possa essere motivato dalla solidarietà familiare, e da deporre, invece, in modo non equivoco nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo. (v. Cass. civ. 27 novembre 1997, n. 11975; Cass. civ. 26 luglio 1996, n. 6770; Cass. Civ. 2 aprile 1999, n. 3163; Trib. Messina, 2 giugno 2000).

Le affermazioni che precedono paiono invero confermate anche da più recente giurisprudenza di legittimità che ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa, individua come necessario *“il positivo accertamento dell'effettiva costituzione di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del nomen della società o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario”* ( si veda Cass. civ. Sez. I Sent., 05/07/2013, n. 16829) .

A ciò di aggiunga il principio sostenuto dalla giurisprudenza di merito, a proposito della prova stringente e particolarmente rigorosa richiesta in tema di società di fatto tra coniugi, tale da richiedere la dimostrazione *“dell'inequivoca partecipazione di un coniuge all'attività commerciale dell'altro, di guisa che detta partecipazione configuri quella "affectio societatis" che implica un "quid pluris" diverso dall'"affectio coniugalis". In mancanza di contrari indizi univoci e concludenti, l'aiuto dato dall'uno all'altro coniuge, deve essere considerato per presunzione logica come una possibile derivazione dai vincoli di convivenza e di affetto nascenti dal matrimonio, anziché come una manifestazione certa di cointeressenza tra coniugi a fini di lucro”* ( così Corte d'Appello Genova Sez. I Sent., 18/08/2020).



Ciò premesso, a rendere chiaro ed in maniera assorbente il coinvolgimento del  
nell'attività della sdf fallita, è proprio lo stesso interessato che,  
nell'ambito del procedimento penale a carico di per violazione  
dell'art. 646 c.p., rendeva le seguenti dichiarazioni riportate nella sentenza n.  
2840/2021 del Tribunale di Santa Maria C.V.: *“si la conosco (la ditta  
individuale , ndr) in quanto la ditta era intestata a mia moglie  
con la quale al momento stiamo valutando la separazione, ed insieme ad altre  
persone, e , abbiamo rilevato da  
l'attività di tabacchi in alla via nell'anno  
, come da verbale che vi esibisco e consegno in copia. ...Tengo a  
precisare che per l'apertura di detto locale ho investito personalmente la  
somma di euro centomila. Ho intestato la ditta a in quanto è  
mia moglie, perché sono titolare di altre imprese e perché lei non ha mai  
lavorato e mai prodotto reddito.. Tutto ciò che riguardava mia moglie  
nonché l'intera ditta è stato da me gestito. Ovvero tutta la gestione  
dell'esercizio commerciale è sempre stata di fatto curata da me. Il mio ruolo  
all'interno dell'impresa era di gestione completa di tutta l'attività.. Tutto ciò  
che riguardava il locale sia a livello finanziario che di gestione era curato di  
me”* .

Orbene, da un punto di vista giuridico, va ricordato che *“I verbali  
della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norma [dell'art.  
2700 c.c.](#) per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico  
ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza,  
mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca  
veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro  
contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, comma  
1, c.c.”* (Cass. civ. Sez. III, 14/02/1997, n. 1384).

Ne consegue che nessun dubbio – in assenza di apposita querela di falso -che  
le dichiarazioni che precedono siano state rese dal ai suddetti  
operanti.

Da un punto di vista contenutistico si tratta di affermazioni *contra se*,  
integranti confessione stragiudiziale ad un terzo ex art. 2735, co. 1, cc, con





valenza indiziaria.

Dello stesso avviso la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord., 15/01/2021, n. 592, secondo cui *“Le dichiarazioni del contribuente alla Guardia di Finanza assumono la natura di confessione stragiudiziale, ai sensi [dell'art. 2735 c.c.](#), costituendo pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti del contribuente che l'ha resa, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri; mentre, le dichiarazioni di terzi assumono, sul piano probatorio, valenza indiziaria”*) e la stessa giurisprudenza di merito ( cfr. Tribunale Palermo Sez. III, 22/05/2013, secondo il quale *“Il giudizio sulla veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riportandole nel verbale, resta affidato alla libera valutazione del giudice. Orbene, se tali dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante e semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale esse devono qualificarsi come confessione stragiudiziale resa ad un terzo ed, ai sensi [dell'art. 2735, comma 1, c.c.](#), devono essere liberamente valutate dal giudice; se sono, invece, anche sottoscritte dal dichiarante, essendo in tal modo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, acquistano ordinaria efficacia probatoria”* ; vedi anche Tribunale Padova, 04/06/2014, per il quale *“A norma [dell'art. 2735 c.c.](#), le dichiarazioni rese a terzi dalla parte o da chi la rappresenta costituiscano confessione stragiudiziale dei relativi fatti, essendosi più specificamente affermato che tra esse rientrano anche quelle rilasciate agli organi di polizia giudiziaria, ovvero, nell'ambito di un atto sostitutivo di notorietà, le quali, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono comunque elemento probatorio che il giudice ha il potere/dovere di apprezzare liberamente”*).

Della stessa natura di quelle rese alla gdf dal resistente vanno ritenute quelle formulate dal \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento n. 9534/2015 RGAC dianzi all'intestato Tribunale, ove chiariva che - d'accordo con gli altri soggetti nel contesto citati - la ditta era stata intestata alla \_\_\_\_\_ per ragioni fiscali





Il \_\_\_\_\_, per meglio precisare il concetto, affermava addirittura testualmente “ *l’attività veniva gestita soprattutto da me con il dott. \_\_\_\_\_, ovvero il marito della \_\_\_\_\_* ”.

A conforto delle sue dichiarazioni confessorie si pongono quelle rese nell’ambito del medesimo procedimento da \_\_\_\_\_, dichiaratosi commercialista della \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_, confermava completamente la ricostruzione che precede e l’esistenza di una società di fatto tra gli interessati.

Ad abundantiam nell’informativa conclusiva del 16.3.2018, resa nell’ambito del procedimento penale n. 9788/16/21, la Gdf di Caserta dava poi atto dell’esito delle dichiarazioni convergenti del resistente, della \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_, da cui era emersa la sussistenza di una società tra i predetti, intestata alla prima.

Peraltro non paiono idonee a scalfire le superiori valutazioni del materiale probatorio esaminato le difese qui articolate dal \_\_\_\_\_, volte a disconoscere le sue precedenti dichiarazioni (testualmente: *.. col presente atto il signor \_\_\_\_\_, in primo luogo, formalmente disconosce e ritratta le dichiarazioni da esso rese sia nell’ambito del procedimento penale n.9788/2016/21 sia in quello civile RGC n. 9534/2015 (quest’ultimo estinto per inattività delle parti), poiché trattasi di dichiarazioni da esso rese allo scopo di danneggiare il proprio coniuge nel momento di massima conflittualità tra i due coniugi concomitante allo svolgimento della loro accesa separazione giudiziale. Le suddette dichiarazioni sono FALSE perché rese al deliberato scopo di danneggiare la \_\_\_\_\_ nel momento di maggiore tensione esistente tra le parti a causa della separazione in atto. ..Dà atto invece, per contro, che l’impresa fallita è stata costantemente amministrata esclusivamente dalla moglie che assumeva le decisioni più rilevanti nella gestione dell’impresa mentre egli si limitava, nei limiti del tempo libero che gli riservava la sua attività lavorativa primaria di subagente assicurativo, ad intrattenere rapporti con il commercialista, dottor \_\_\_\_\_, per il disbrigo delle formalità relative alla contabilità della ditta fallita, ed a vigilare l’attività dei dipendenti della stessa. Quanto invece, ai contatti con i fornitori, alla stipula dei contratti con le società di servizi di cui si avvaleva*



*l'impresa, alle decisioni strategiche per la sua conduzione (assunzione del personale, scelta dei fornitori, acquisti della merce, etc.) queste erano assunte in totale e piena autonomia dalla moglie).*

Viceversa, proprio la circostanza che le dichiarazioni in valutazione siano state rese quando già i rapporti tra il resistente e la \_\_\_\_\_ erano incrinati ( in corso la loro separazione), ne confermano la genuinità, giacché affermare di essere il reale titolare dell'attività intestata formalmente alla fallita finiva di certo per favorirla – creando una corresponsabilità nei confronti dei creditori – e non per danneggiarla.

E di particolare segno ai fini di cui all'art. 147, co. 5, l.f., sicuramente risulta l'affermazione del \_\_\_\_\_ di contribuzione diretta all'attività della sdf, laddove sostiene di aver conferito le risorse necessarie anche dalla *sua* società, la \_\_\_\_\_, ovvero da compagine in cui egli deteneva la maggioranza del capitale ed in cui la \_\_\_\_\_ era solo formale amministratrice ( *...Tengo a precisare che, anche se formalmente non risulato in atti, i soldi sono stati presi dalla mia società \_\_\_\_\_ della quale la \_\_\_\_\_ era amministratrice ed io socio al 60%* ) .

Di certo una contribuzione di tal genere non sarebbe potuta avvenire solo per recare danno all'attività intestata al coniuge con cui l'intimato si stava separando, ma piuttosto per mettere le basi di una attività imprenditoriale gestita direttamente e per il proprio interesse.

In definitiva non può che dirsi essere in presenza di più di un elemento, addirittura in gran parte di tipo confessorio provenienti dall'interessato – per ciò solo privo di un qualsivoglia interesse al riguardo, per di più stante la separazione personale dalla \_\_\_\_\_ che appare intervenuta nelle more - che rendono palese il conferimento in denaro per la sua costituzione, l'esercizio in comune dell'attività economica, l'esistenza di fondi comuni (da apporti) e l'effettiva gestione e partecipazione ai profitti e alle perdite da parte del \_\_\_\_\_ ala sdf costituita dalla \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_ .

Il ricorso va quindi accolto.



*PQM*

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiara esteso il fallimento della  
**S.d.f. tra** e aperto con sentenza del  
21.6.2017, al nato a Caserta il 16/6/1969, ivi  
residente alla Via Marchesiello n. 159, quale socio illimitatamente tenuto  
della compagine;

#### NOMINA

giudice delegato alla procedura la dr.ssa Simona Di Rauso;

di risorse che, allo stato, appaiono adeguate ai fini del rispetto dei termini  
prescritti dall'art. 104 ter l. fall.;

#### DISPONE

che il curatore proceda a far pervenire l'accettazione della nomina al giudice  
delegato nei due giorni successivi alla comunicazione del presente  
provvedimento, pena in caso d'inosservanza la relativa sostituzione da parte  
del Tribunale;

#### ORDINA

Al fallito di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali  
obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

#### ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura  
civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino  
presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito,  
ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

#### FISSA

il giorno 17.10.2024, h. 9,30 presso l'aula di udienza del giudice delegato, per  
l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso



dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 25.6.2024.

Il Presidente est.

dr. Enrico Quaranta

